

REGOLAMENTO (CEE) N. 3722/92 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni prodotti fatti a mano (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per determinati prodotti fatti a mano, la Comunità si è dichiarata pronta ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi doganali per un importo globale che, nel 1992, è stato di 10 540 000 ecu ed entro il limite di 1 200 000 ecu per ogni gruppo di prodotti considerati; che l'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese di fabbricazione, attestante che le merci in questione sono fatte a mano; che occorre quindi aprire il 1º gennaio 1993 i contingenti tariffari in questione, a concorrenza del volume ammesso per il 1992;

considerando che occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione ininterrotta a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente fino ad esaurimento di questo; che occorre prendere i provvedimenti necessari per garantire una gestione comunitaria efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato I sono sospesi totalmente nel limite di un contingente tariffario comunitario, di cui al numero d'ordine 09.0105,

di volume corrispondente a 10 540 000 ecu, con un importo massimo di 1 200 000 ecu per ciascun codice a sei cifre della nomenclatura combinata.

2. Il beneficio di questo contingente è peraltro riservato ai soli prodotti accompagnati da un certificato, riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad un modello figurante all'allegato II rilasciato da una delle autorità riconosciute del paese di fabbricazione di cui all'allegato III, attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Dette merci devono inoltre essere accettate come fatte a mano dalle autorità competenti della Comunità.

3. Per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ecu, si applicano i regolamenti (CEE) n. 2779/78 (1) e (CE) n. 289/84 (2).

Articolo 2

Il contingente tariffario previsto dall'articolo 1 è gestito dalla Commissione, che può prendere qualsiasi provvedimento amministrativo atto a garantirne una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingenziale.

(1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

(2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.